



TRIBUNALE DI BRINDISI
IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

- Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 20.05.2019;
- Vista l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. con istanza di sospensione proposta da [REDACTED] con atto depositato il 28/3/2019;
- Vista la memoria difensiva presentata dall'opposta C. [REDACTED] nt S.p.A. per conto di P. [REDACTED] l., già B.P.P.;
- Visti gli atti della procedura n. 216/2018 R.G.Es.;
- Considerato che l'opposizione esperita dagli esecutati si fonda essenzialmente sulla presunta usurarietà del mutuo fondiario del 14.06.2006 della somma di € 160.000,00 in linea capitale concessa agli opposenti dalla mutante Banca [REDACTED] somma da restituire in n. 180 rate mensili comprensive di interessi corrispettivi;
- Rilevato che gli esecutati avrebbero versato alla mutuante n. 110 rate su un totale di n. 180 rate, corrispondendo in tal modo l'importo complessivo di € 131.024,30, comprensivo di sorte capitale ed interessi corrispettivi come da piano di ammortamento e che su tale punto non vi è alcuna contestazione da parte dell'opposto creditore procedente;
- Dato che - come risulta dagli atti di parte e dalla documentazione all.ta - l'interesse corrispettivo annuo dell'impugnato mutuo fondiario risulta essere del 4,095%, mentre l'interesse di mora convenuto in contratto è del 7,095%;
- Visto che il tasso soglia usura stabilito dal D.M. Economia e Finanza del 15.03.2006 per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2006 per i mutui a tasso variabile con garanzia ipotecaria, come quello in oggetto, era del 6,24%;
- Rilevato che il tasso di interessi di mora pattuito al momento della conclusione del contratto di mutuo in questione sembra *prima facie* superare il limite massimo consentito *ex lege* (tasso soglia usura ex L. 108/1996), per cui si è in presenza di una c.d. "usura originaria";
- Tenuto conto che l'art. 1815, comma 2, c.c. stabilisce che "*se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi*" e che ai sensi dell'art. 1 del D.L. 29/12/2000 n. 394, conv. in L. 24/2001, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento;
- Considerato altresì che, in tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della L. n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono considerarsi usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (Cass. 4 aprile 2003, n. 5324), tanto che secondo giurisprudenza di legittimità uniforme e risalente: "*ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 c.c. e dell'art. 644 c.p. si considerano usurari gli interessi che superano il limite*

stabilito nella legge al momento in cui sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, e quindi anche a titolo d'interessi moratori”;

- Tenuto conto che l'art. 644 del cod. pen., nell'attuale sua formulazione, dispone che: “*chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da € 5.000,00 a € 30.000,00 ... La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari ... Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito*”;
- Visto che la relazione governativa che accompagna il D.L. 29/12/2000 n. 394, conv. in L. 24/2001, fa esplicito riferimento a ogni tipologia di interesse, “*sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio*” e che la stessa Banca d'Italia, con nota 03.07.2013, chiarisce a sua volta che “*anche gli interessi di mora sono soggetti alla normativa anti-usura*”;
- Dato che nel caso di pattuizione di un compenso usurario, qual è l'interesse di mora che superi il c.d. tasso soglia, per cui non è dovuto alcun interesse, si realizza ex art. 1419, 2° comma, c.c. una ipotesi di nullità parziale del contratto di mutuo con sostituzione automatica di clausole e ciò a tutela del mutuatario che dovrebbe altrimenti restituire immediatamente l'intero;
- Ritenuto conseguentemente che quanto pagato dai mutuatari vada imputato integralmente al capitale da restituire e che, in considerazione della durata del mutuo impugnato e delle rate regolarmente pagate, non si è configurato alcun inadempimento dei mutuatari, per cui appare illegittimo il pignoramento eseguito nei confronti dei sig.ri [REDACTED] con conseguente accoglimento della chiesta sospensione dell'esecuzione;


P.Q.M.

Accoglie l'istanza di sospensione della procedura esecutiva n. 216/2018 R.G.Es. e assegna il termine perentorio di giorni 30 dalla comunicazione della presente ordinanza per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini di cui all'art. 163 bis ridotti alla metà; Spese al definitivo.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Brindisi, 01.10.2019

**IL G.E.
Dott.ssa Paola Liaci**

dep 1/10/19

**L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
(Patrizia BINO)**